



Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

DISCIPLINARE PER L'INTRODUZIONE, DA PARTE DEI PRIVATI, DI ARMI, ESPLOSIVI, E QUALSIASI MEZZO DISTRUTTIVO E DI CATTURA FAUNISTICA NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

(Approvato con Delibera Presidenziale n. 16 del 25/09/2012)

SOMMARIO

Art. 1 – Legge Quadro	1
Art. 2 – Ambito di applicazione	2
Art. 3 – Definizioni	2
Art.4 – Privati: definizione	2
Art.5 – Soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale, a portare armi con o senza licenza di pubblica sicurezza. Deroga.	3
Art.6 – Medici veterinari. Deroga.	3
Art.7 – Introduzione, trasporto ed esportazione nel e dal territorio del Parco di armi ed oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura della fauna selvatica e ittica.	4
Art. 8 - Divieto di trasporto di armi nel periodo di divieto generale	5
Art. 9 – Introduzione di mezzi di cattura faunistica	5
Art. 10 – Disposizioni speciali per alcuni prodotti esplosivi od esplodenti e per alcuni strumenti non inclusi, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, fra quelli da punta e da taglio atti a recare offesa alla persona.	5
Art. 11 – Autorizzazioni	6
Art. 12 – Sanzioni	6
Art. 13 – Norme e disposizioni finali	6
Allegato 1 FACSIMILE DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE	7

Art. 1 – Legge Quadro

1. Ai fini dell'applicazione del presente Disciplinare, la Legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni, è indicata come Legge Quadro.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Disciplinare, alla luce dell'art. 11, comma 3 della Legge quadro – che interdice nei parchi le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, individua, ai sensi dell'art. 11, comma 4 della Legge quadro e con un riferimento al territorio compreso nel perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, le ipotesi di deroga al divieto di introduzione, da parte dei privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati.
2. Il presente Disciplinare detta, altresì, le disposizioni per la produzione delle istanze dei privati volte a conseguire i provvedimenti autorizzatori richiamati nella lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della Legge quadro.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del seguente Disciplinare per:
 - a) **“Introduzione”**: si intende l'ingresso ovvero l'immissione ovvero l'accesso di armi ed oggetti alle stesse assimilati e mezzi di cattura ovvero la detenzione e possesso degli stessi nel territorio del Parco;
 - b) **“Trasporto”**: si intende il porto, il transito, ovvero l'attraversamento del territorio del Parco con armi ed oggetti alle stesse assimilati;
 - c) **“Esportazione”**: si intende l'attività opposta e/o contraria a quella di cui alla precedente lettera a);
 - d) **“Armi”**: si intendono ogni specie, tipologia e classificazione di armi come tali sono considerate ai sensi della legge penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti (es. armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso di caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno ecc.);
 - e) **“Oggetti assimilati alle armi”**: si intendono quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti. Si intendono altresì per “oggetti assimilati alle armi”, le armi ad avancarica, le armi a modesta capacità offensiva (incluse le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a 7,5 joule le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare offesa alla fauna del Parco), gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna del Parco;
 - f) **“Esplosivi”**: si intendono i prodotti esplosivi e/o esplodenti riconosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque composti, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualunque altro modo disposti o adoperati. Si intendono altresì per esplosivi i fuochi d'artificio, gli artifici pirotecnici, le bombe-carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e simili apparecchi;
 - g) **“Mezzi di cattura”**: si intendono i mezzi indicati nella lettera a) dell'allegato F al D.P.R. n. 357 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, i richiami vivi ed, in genere, i mezzi indicati sotto la lettera u) dell'art. 21 della legge n.157 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni (come, ad esempio: usare munizione spezzata per la caccia agli ungulati, esche e bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari, ecc.), e qualsiasi altro strumento idoneo alla cattura o uccisione della fauna, ivi compresi i fucili ad aria compressa che erogano una energia cinetica inferiore a 7,5 joule.

Art.4 – Privati: definizione

1. Non sono considerati privati, ai fini dell'applicazione del presente Disciplinare:

- a) gli appartenenti ai Corpi Armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare, nonché i dirigenti e funzionari autorizzati *ex lege* al porto di armi, nei limiti di cui alle relative previsioni di norma, che portano in via permanente le armi di cui sono muniti ai termini delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti;
 - b) gli addetti al servizio di Polizia locale cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei casi nonché negli ambiti territoriali indicati dal comma 5 dell'art.5 della legge n.65 del 1986, a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti;
 - c) gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007 n.124, che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del servizio di appartenenza.
2. Tutti gli altri soggetti e/o persone diversi da quelli indicati nel precedente comma 1, si considerano "**privati**" ai sensi della lettera f) del comma 3 dell'art.11 della Legge quadro ed ai fini dell'applicazione del seguente Disciplinare.

Art.5 – Soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale, a portare armi con o senza licenza di pubblica sicurezza. Deroga.

1. Ai soggetti cui le leggi vigenti accordano, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza la licenza di cui all'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18/06/1931, n.773, le armi indicate nel predetto art.42, è consentito il porto delle medesime armi all'interno del territorio del Parco.
2. Al personale appartenente alle **Forze di Polizia o ai Servizi di Sicurezza di altro Stato**, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad introdurre nello Stato Italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del territorio del Parco.
3. Agli **agenti di Polizia dei Paesi appartenenti all'Unione Europea** e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con agenti delle Forze di Polizia dello Stato Italiano cui, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sia autorizzata dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza l'introduzione di armi nel territorio dello Stato, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del territorio del Parco.
4. Al **personale diplomatico** di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d'armi, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del territorio del Parco.
5. Alle **guardie particolari giurate** dipendenti dagli Istituti di vigilanza privata è consentito il porto e il trasporto delle armi a loro autorizzate, esclusivamente nell'ambito del servizio d'istituto, nel solo orario di lavoro e dei percorsi di servizio.

Art.6 – Medici veterinari. Deroga.

1. I dottori in veterinaria esercenti la relativa professione possono detenere e portare nel territorio del Parco gli strumenti che, quand'anche catalogati e/o classificati come armi, sono, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti. Detta possibilità presuppone l'esistenza di idoneo titolo di pubblica sicurezza, nonché dell'Ente di appartenenza, al possesso, alla detenzione e al porto di armi e di oggetti a loro assimilati.

Art.7 – Introduzione, trasporto ed esportazione nel e dal territorio del Parco di armi ed oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura della fauna selvatica e ittica.

1. L'introduzione nel territorio del Parco delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati e dei mezzi di cattura, è consentito a coloro che sono autorizzati dall'Ente Parco al prelievo selettivo del cinghiale, limitatamente ai trasferimenti necessari allo svolgimento delle attività di prelievo selettivo secondo le modalità previste dall'Ente stesso.
2. Possono altresì trasportare armi da caccia nel territorio del Parco, durante il periodo coincidente con la stagione venatoria, i cacciatori:
 - a. **residenti** nel territorio del Parco, limitatamente ai tratti stradali che è necessario percorrere durante i trasferimenti tra la propria località di residenza e il luogo in cui viene praticata l'attività venatoria autorizzata;
 - b. **dimoranti nel territorio del Parco non residenti**, limitatamente ai tratti stradali che è necessario percorrere durante i trasferimenti tra la località di dimora e il luogo in cui viene praticata l'attività venatoria autorizzata, purché la detenzione delle armi trasportate sia stata regolarmente denunciata all'Ufficio di P.S. o al locale Comando dei Carabinieri (art. 38 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n.773 e art. 58 Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635);
 - c. **non residenti** nel territorio del Parco, lungo le seguenti strade o tratti stradali:
 1. A 24 tratto ricadente nel Parco Nazionale del G.S. e M.L.;
 2. S.R. 153 tratto Capo d'Acqua - Bussi sul Tirino;
 3. S.R. 602 di Forca di Penne;
 4. S.P. 8 Farindola - Vado di Sole;
 5. S.R. 17 tratto Vado di Sole - Castel del Monte – S.S. 602
 6. S.R. 17 "Peltuinate I° tronco" - Castel del Monte - Calascio - Castelvechio Calvisio;
 7. S.R. 17 bis dir C tratto Casello A24 - Assergi - Camarda
 8. S.S. 80 delle Capannelle (nei tratti ricadenti all'interno del Parco);
 9. S.P 47 tra le frazioni di Pagliaroli di Cortino (TE) e San Giorgio di Crognaleto (TE);
 - 10.S.S. 4 Salaria (nei tratti ricadenti all'interno del Parco);
 - 11.S.R. 577 nel tratto Amatrice –Poggio Cancelli – Bivio S.S. 80;
 - 12.S.P. 44 A per Cerqueto di Fano Adriano;
 - 13.S.P. 42 A da innesto S.S. 80 a Poggio Umbricchio di Crognaleto;
 - 14.S.P. 7 Bosco Martese, da Paggese al bivio di San Gregorio Fleno e S.P. 132 da San Gregorio Fleno (tratto ricadente all'interno del Parco) (AP);
 - 15.S.C. Acquasanta – Matera (AP);
 - 16.S.P. 132 da S. Gregorio Fleno (tratto ricadente dentro il Parco).
3. Si considerano tratti stradali che è necessario percorrere ai sensi del presente disciplinare quelli che individuano il percorso più breve tra la località di residenza/dimora e la località da raggiungere, con esclusione, ove esista un'alternativa su strada asfaltata, delle strade non asfaltate e nel rispetto delle vigenti norme sulla circolazione stradale.
4. Le armi trasportate ai sensi del presente disciplinare devono essere scariche, riposte nell'apposita custodia e collocate in una sede dell'automezzo separata dalla sede in cui vengono collocate le munizioni.
5. Qualunque itinerario totalmente o parzialmente diverso da quello indicato nel presente articolo deve essere previamente autorizzato dall'Ente Parco. La richiesta di autorizzazione deve attenersi al fac-simile di cui all'**Allegato 1** del presente disciplinare.

6. Durante il trasporto di armi all'interno del territorio Parco, ai sensi del presente disciplinare è fatto assoluto divieto di effettuare soste in tratti stradali che attraversino il territorio del Parco.
7. E' vietato trasportare le armi, ancorché scariche ed in custodia, e le munizioni da caccia, a tutti coloro che percorrono a piedi o che attraversano a piedi l'area del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
8. Senza giustificato motivo è vietata la detenzione all'aperto (con esclusione del trasporto nell'automezzo lungo le strade più brevi per recarsi ad esercitare la pesca nei periodi e località consentite) di canne da pesca, lenze, bilance, reti e qualsiasi altro strumento destinato alla cattura di fauna ittica nella zona Parco ove la pesca è vietata (zona A1), nonché di sostanze venefiche, stordenti o asfissianti, ivi compreso l'ipoclorito di sodio.

Art. 8 - Divieto di trasporto di armi nel periodo di divieto generale

Ai privati, è vietato altresì trasportare le armi, ancorché scariche ed in custodia, e le munizioni da caccia, a tutti coloro che percorrono o che attraversano l'area del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga con qualsiasi mezzo di trasporto (auto/moto/altro) o a piedi nel periodo di divieto generale senza giustificato motivo.

Art. 9 – Introduzione di mezzi di cattura faunistica

1. Possono introdurre **mezzi di cattura faunistica** nel territorio del Parco:
 - a. i ricercatori che svolgono attività di ricerca scientifica per conto dell'Ente Parco o da esso autorizzati, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nel programma di ricerca;
 - b. gli operatori autorizzati dall'Ente Parco al prelievo selettivo del cinghiale tramite trappolamento, limitatamente alle unità di cattura registrate dall'Ente stesso;
 - c. i pescatori titolari di regolare licenza di pesca, limitatamente ai mezzi di cattura da pesca legalmente consentiti, e limitatamente ai laghi e ai corsi d'acqua in cui la pesca è consentita dalle vigenti normative.

Art. 10 – Disposizioni speciali per alcuni prodotti esplosivi od esplosivi e per alcuni strumenti non inclusi, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, fra quelli da punta e da taglio atti a recare offesa alla persona.

1. Non è consentito, senza autorizzazione preventiva rilasciata dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, il lancio di razzi (ad eccezione dell'ipotesi prevista dal successivo comma 2), l'accensione di fuochi d'artificio e di artifici pirotecnici (ad eccezione degli artifici aventi esclusivo effetto illuminante e/o fumoso e privi di cariche di lancio), l'esplosione di bombe carta, di petardi, mortaretti e simili apparecchi, anche ove effettuato con la predisposizione delle cautele che non compromettano l'incolumità delle persone. La richiesta di autorizzazione deve pervenire all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga non meno di 20 giorni prima della data prevista per l'evento ad eccezione dei fuochi d'artificio regolarmente autorizzati dall'Autorità di P.S. esclusivamente in zona A2.
2. E' consentita nel territorio del Parco la detenzione e/o il porto di strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni da utilizzare, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strumentali previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, quali strumenti luminosi per il salvataggio e/o soccorso alpino o in attività di protezione civile.
3. Senza giustificato motivo non possono essere introdotti e portati al seguito all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga:
 - a) coltelli e forbici, anche non acuminati, la cui lama superi i sette centimetri di lunghezza;

- b) archi e balestre;
- c) asce e mannaie;
- d) bastoni muniti di lama, con apice tagliente o/o con puntale acuminato oltre i 4 cm;
- e) dardi non sportivi con lame;
- f) visori notturni;
- g) silenziatori;
- h) puntatori laser per armi e mirini telescopici;
- i) apparecchi di radiolocalizzazione per radiocollari, non autorizzati dall'Ente Parco per fini scientifici;

Art. 11 – Autorizzazioni

1. ai sensi dell'art. 11, comma 3 lett. f) della L. n. 394/91, per particolari esigenze diverse da quelle previste dai precedenti articoli, su formale richiesta dei singoli privati che ne dimostrino l'effettiva necessità, l'Ente Parco può rilasciare autorizzazioni all'introduzione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di cattura nel territorio del Parco (Allegato 1).
2. Per le finalità relative all'attività venatoria, le autorizzazioni avranno validità quinquennale al permanere dei requisiti di Legge e dei dati forniti invariati, e dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 12 – Sanzioni

1. Il mancato rispetto del presente Disciplinare comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 2 dell'art. 30 della L. 394/91 ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni. E' comunque fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali.

Art. 13 – Norme e disposizioni finali

Per tutto quanto non è previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del Codice Civile e del Codice Penale.

ALL'ENTE PARCO NAZIONALE
DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
Via del Convento, 1
67010 ASSERGI – L'Aquila (AQ)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione al trasporto di armi all'interno del territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il ____ / ____ / _____,
residente in Comune di _____, Località _____ in
Via _____ N. _____ Tel. _____

preso atto che all'interno del territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è vietata l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura ai sensi dell'art.11, comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n.394 e che le modalità di deroga al divieto e le categorie esenti sono individuate dal disciplinare approvato dall'Ente Parco,

chiede

il rilascio dell'autorizzazione eccezionale al trasporto di armi, munizioni e altri mezzi di cattura e distruzione all'interno del territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Lago, secondo quanto disposto dallo specifico disciplinare dell'Ente.

Si forniscono di seguito i seguenti dati:

Estremi del porto d'armi: n.....rilasciato da.....
di.....il.....Scadenza:

Estremi delle armi da trasportare:

Tipo di arma:Marca.....Calibro.....N. Matricola:n° e tipo muniz.
Tipo di arma:Marca.....Calibro.....N. Matricola:n° e tipo muniz.
Tipo di arma:Marca.....Calibro.....N. Matricola:n° e tipo muniz.

Altri mezzi di cattura e distruzione

Motivi della richiesta di autorizzazione eccezionale

.....
.....
.....

Percorso da effettuare:

.....
.....
.....

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze cui si espone colui che fa mendaci dichiarazioni in un atto pubblico, circa la propria identità e stato, ovvero attesta dati falsi o sostituisce illegittimamente la sua persona all'altrui, dichiara che quanto sopra dichiarato corrisponde a verità.

_____, li _____

IN FEDE

NOTA. Allegare copia di un valido documento di riconoscimento a convalida della firma